

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Depositata in Cancelleria oggi
Numero di raccolta generale 893/2026
Roma, lì, 09/01/2026



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da		
Ercole Aprile	- Presidente -	Sent. n. sez. 1415 /2025
Massimo Ricciarelli		U.P.- 09/12/2025
Mariella Ianniciello	-Relatrice-	R.G.N. 24443/2025
Ombretta Di Giovine		
Stefania Riccio		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da



avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte di appello di Ancona.

Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariella Ianniciello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente alla sanzione sostituiva;
lette le conclusioni e le memorie di replica presentate dall’Avv. [redacted]
difensore di fiducia di [redacted] che si è riportato al ricorso e, in replica alle conclusioni del Pubblico Ministero, ha insistito per l’annullamento con rinvio quanto al riconoscimento della circostanza aggravante dell’art. 572, comma 2, cod. pen.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 23 giugno 2023 all’esito di rito abbreviato nei confronti di [redacted], condannato alla pena

Firmato Da: MARIELLA IANNICIELLO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 40d8d82708a89817 - Firmato Da: ERCOLE APRILE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 130dc652cca10386
Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165



ritenuta di giustizia in ordine al reato di maltrattamenti in famiglia, aggravato per essere il fatto accaduto in presenza del figlio minore, ai reati di atti persecutori , di violenza privata e di appropriazione indebita ai danni della compagna.

2. Avverso la sentenza, [REDACTED] per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, con cui ha dedotto:

- violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello ritenuto sussistente la circostanza aggravante prevista dal comma secondo dell'art. 572 cod. pen., nonostante fosse stata contestata la diversa circostanza di cui all'art. 61, comma 1, 11 *quinquies*, cod. pen. e nonostante il figlio minore di età avesse assistito a due occasionali e limitati episodi di aggressione, così disattendendo l'orientamento della recente giurisprudenza di legittimità;

- vizio di motivazione per illogica ed errata valutazione della istanza volta all'applicazione della pena sostitutiva, essendo stato genericamente richiamato il precedente della stessa indole, da cui il ricorrente era gravato.

3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata – il Pubblico ministero e il difensore dell'imputato hanno inoltrato conclusioni scritte. Il difensore ha, altresì, inviato memorie di replica a confutazione delle conclusioni del Pubblico Ministero quanto alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo mentre va rigettato nel resto.

2. Con il primo motivo di ricorso, [REDACTED] contesta la sentenza per avere i Giudici di merito riconosciuto la circostanza di cui all'art. 572, comma 2, cod. pen., benchè: a) il pubblico ministero avesse contestato la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma 1, 11 *quinquies*, cod. pen.; b) mancasse il carattere dell'abitudine per avere il minore assistito a due soli episodi di violenza.

2.1. In ordine al primo profilo, occorre precisare, per quel che rileva in questa sede, che l'art. 61, comma 1, 11 *quinquies*, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 119 del 15/10/2013, prevedeva l'aggravamento della pena entro il limite di un terzo «nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all'articolo 572, se il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza»



La legge del 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. "Codice Rosso") è intervenuta direttamente sul citato articolo, sostituendo le parole «contro la libertà personale nonché il delitto di cui all'art. 572» con quelle «e contro la libertà personale», risultando, così, espunto il riferimento all'art. 572 cod. pen.

A tale eliminazione è corrisposta la riscrittura della fattispecie incriminatrice del reato di maltrattamenti in famiglia con la previsione - al precipuo fine di rafforzare le misure per prevenire il pericolo di reiterazione dei reati a danno delle donne - di un notevole inasprimento della pena, della circostanza aggravante ad effetto speciale, ove il fatto sia commesso in presenza o in danno del minore, e di un ulteriore comma, a tenore del quale il minore degli anni diciotto che assiste alla violenza è considerato, a sua volta, persona offesa.

2.2. Così sunteggiata l'evoluzione normativa, va rilevato come, nel caso in esame, il reato di maltrattamenti in famiglia - in considerazione del *tempus commissi delicti* (i.e. dicembre 2019/ luglio 2020) - rinvenga la disciplina nel testo dell'art. 572 cod. pen., come novellato dall'art. 9 della citata legge n. 69, entrata in vigore il successivo 9 agosto 2019: non si pone, pertanto, un problema di successioni di leggi penali nel tempo *ex art. 2* cod. pen., quanto piuttosto di verificare se la circostanza aggravante, di cui al comma secondo dell'art. 572 cod. pen. - ritenuta e applicata dai Giudici del merito - sia stata oggetto di rituale contestazione.

2.3. Lo specifico tema è stato oggetto di attenzione da parte della Corte di cassazione che - intervenuta *in subjecta materia* anche a Sezioni Unite (cfr sent. n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436) - ha chiarito come sia sufficiente la "contestazione in fatto": a prescindere, dunque, dalla enunciazione letterale della fattispecie circostanziale o dalla indicazione della specifica norma di legge che la prevede, basta che, nella formulazione dell'addebito, siano chiari e precisi gli elementi di fatto che integrano la circostanza, in modo da consentire all'imputato di averne piena cognizione e di espletare adeguatamente la propria difesa sugli stessi.

Si è precisato, a tal riguardo, come l'esigenza di assicurare un'informazione dettagliata, chiara e precisa, a tutela del diritto di difesa dell'imputato nel processo - diritto che rinvia la sua fonte oltre che in norme codicistiche anche nei principi convenzionali (v. art. 6, par. 3, lett. a, CEDU) in materia di diritti fondamentali - non debba essere, tuttavia, valutata in astratto, occorrendo, di volta in volta, la verifica in ordine alla "struttura" della circostanza aggravante: se la fattispecie integratrice della circostanza aggravante contempla comportamenti descritti nella loro materialità, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato.



2.4. Ebbene, la circostanza aggravante di cui si discorre – la cui struttura è rimasta sostanzialmente identica e immutata nella formulazione prevista dall'art. 61, comma 1, 11 *quiquies*, cod. pen., vigente prima del Codice Rosso, e nella formulazione introdotta dalla legge n. 69, oggi prevista al comma secondo dell'art. 572 cod. pen. – non presenta elementi suscettibili di valutazione: essa si fonda sul dato oggettivo rappresentato dalla identità della persona offesa (*i.e* condotte maltrattanti avvenute alla presenza o in danno di soggetti minori di età).

Dunque, a prescindere dal riferimento o meno all'articolo di legge che la contempla, ciò che rileva è la contestazione in fatto, nei termini or ora esplicitati, della fattispecie circostanziale.

2.5. Nel caso in esame, il titolare dell'azione penale ha trasfuso il testo normativo, descrittivo della circostanza aggravante nella sua oggettiva materialità, direttamente nel capo di imputazione, contestando testualmente all'imputato «di avere commesso il fatto in danno e in presenza del figlio minore».

Per tale ragione, al cospetto di tale puntuale e lineare contestazione, il riferimento ad un articolo del codice penale errato, per essere stato richiamato nella rubrica dell'imputazione l'art. 61, comma 1, 11 *quiquies*, cod. pen. in luogo dell'art. 572, comma 2, cod. pen., non ha leso il diritto di difesa dell'imputato né è sostenibile che i Giudici del merito abbiano applicato una circostanza non contestata.

Nemmeno è possibile affermare, come sembrerebbe trapelare dal tenore del ricorso, che la Corte di appello abbia applicato retroattivamente una norma più sfavorevole per l'imputato, in violazione dell'art. 2 cod. pen., posto che – all'epoca del commesso delitto – già era in vigore la citata legge n. 69, in forza della quale, per quanto già detto, l'aggravante in oggetto da circostanza comune è divenuta circostanza ad effetto speciale.

2.6. In ordine al secondo profilo, merita di essere condiviso il recente orientamento di questa Corte, richiamato anche da questa Sezione (cfr sent. n. 37361 del 22/10/2025, M.L. non mass.) che – nel soffermarsi in modo dettagliato sulla *ratio* della riforma introdotta con il “Codice Rosso” e nel ripercorrere l'evoluzione giurisprudenziale sulla configurabilità della circostanza aggravante del reato di maltrattamenti commessi in presenza di un minore – ha concluso nel senso della necessità di accertare, in considerazione della “qualità” piuttosto che della “quantità” degli episodi di violenza intrafamiliare cui il minore assiste, la idoneità a determinarne uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, anche in ragione della comprovata esistenza di pregressi analoghi episodi di violenza assistita in danno del minore.

Le modalità di realizzazione e non il numero degli episodi debbono, dunque, orientare la valutazione del Giudice di merito: una tale soluzione appare coerente



con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce dei principi di offensività e di proporzionalità.

2.7. Va, poi, ulteriormente precisato che, in considerazione della natura di reato di pericolo astratto del reato di maltrattamenti in famiglia, la idoneità della condotta maltrattante a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, nella vittima minorenni che vi assiste, non richiede la verifica di una idoneità in concreto, ma semplicemente la valutazione di astratta offensività, nel senso che, sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, quell'episodio o quegli episodi debbono essere tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del normale sviluppo psico-fisico del minore: diversamente opinando si trasformerebbe la struttura del delitto in reato di pericolo in concreto.

2.8. In questa prospettiva, dalla ricostruzione fattuale della vicenda - operata dai Giudici nelle due conformi sentenze di merito e che il ricorrente non ha sostanzialmente contestato - emerge non solo che il piccolo [REDACTED] aveva assistito a due episodi di aggressione, verbale e fisica, ai danni della madre, venendo nella seconda occasione sopraffatto da una crisi di pianto, ma risulta altresì che i suoi primi sette anni di vita, dal 2013 al 2020, trascorsero in un clima familiare costellato da violenze fisiche, minacce e umiliazioni verbali.

L'aver il bambino, sin dai primi anni di vita e in una delle fasi più delicate della crescita, respirato un clima insano per le continue aggressioni fisiche e verbali, commesse a cadenza quasi quotidiana e per di più ai danni di una figura per lui affettivamente assai importante e significativa, è un fatto di per sé stesso potenzialmente idoneo a comprometterne un sano sviluppo psico-fisico.

E', infatti, scientificamente provato che, soprattutto in ragione dell'incompletezza dello sviluppo psico-fisico dei minori, costoro sono più sensibili ai riflessi dell'altrui azione aggressiva, specie se è commessa da un genitore in danno dell'altro, e possono così rimanerne vulnerati. E ciò a prescindere dal numero degli episodi, cui il minore abbia eventualmente assistito *de visu* e *de auditu*.

Pertanto - alla stregua della ricostruzione operata dai Giudici di primo grado (pagg. 4 e 5 della sentenza) - i due episodi, cui il piccolo [REDACTED] ha assistito, sono qualitativamente di intensità offensiva tale da esporre a rischio il sano sviluppo psico-fisico.

Alla stregua di tali premesse, il primo motivo di ricorso deve essere, dunque, rigettato.

3. Fondato è, invece, il secondo motivo relativo alla omessa sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare.



Ed effettivamente, la sentenza impugnata difetta *in parte qua* di una verifica puntuale e dettagliata delle ragioni eventualmente ostative alla invocata sostituzione e delle situazioni che, in relazione al caso concreto, potrebbero non consentire la rieducazione del condannato.

La Corte di appello non ha assolto all'onere motivazionale, operando il mero richiamo ai precedenti penali da cui l'imputato risulta gravato.

3.1. Entro tali limiti la sentenza va, dunque, annullata con rinvio demandandosi al Giudice *ad quem* una specifica motivazione, che tenga conto non solo della personalità del soggetto, ma anche della sua evoluzione, si dà far apparire, in chiave prognostica, l'eventuale inidoneità della pena sostitutiva a raggiungere la finalità rieducativa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della pena sostitutiva con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso, 09/12/2025

Il Consigliere estensore
Mariella Ianniciello

Il Presidente
Ercole Aprile

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente
Ercole Aprile

